

#### **ART. 1. PRINCIPI CARATTERE GENERALE. NORMATIVA.**

L'Amministrazione Comunale nel rispetto della normativa vigente, intende determinare con il presente regolamento le modalità ed i criteri di conferimento di incarichi professionali esterni nel rispetto ed in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Il presente regolamento si applica solo per il conferimento degli incarichi professionali di progettazione opere pubbliche, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, disciplinato dall'art. 91 comma 2 e dall'art. 125 commi 4 e 11 del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006, nonché per il conferimento degli incarichi professionali comprendenti decisioni urbanistiche (P.R.G., piani urbanistici, piano di recuperi, ecc...) il cui compenso è di importo inferiore a €. 100.000,00 esclusa I. V. A..

#### **ART. 2. DIFFERENZIAZIONE SECONDO IMPORTO COMPENSO.**

Gli incarichi vengono differenziati in due sottosoglie come segue:

- incarichi di importo contrattuale non superiore a €. 20.000,00, per i quali si procede con affidamenti diretto senza previo confronto concorrenziale, in ragione del loro modesto valore economico, secondo quanto previsto dall'articolo 125, comma 11, del codice, nel rispetto dell'articolo 125, comma 10, primo periodo.
- incarichi di importo contrattuale stimato fra €. 20.001,00 ed €. 100.000,00, per i quali l'affidamento avverrà secondo le disposizioni di cui all'articolo 91, comma 2, del D.Lgs. 163/09 e s.m.i. e dell'art. 267 del D.P.R. 207/10 e s.m.i

#### **ART. 3 SOGGETTI AMMESSI.**

Il conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 91 comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006, è possibile nei confronti dei singoli professionisti, professionisti associati, società di professionisti, società di ingegneria o di raggruppamenti temporanei tra i soggetti suddetti.

L'affidamento dell'incarico avverrà sulla base di un contratto disciplinare d'incarico professionale conforme alla normativa vigente e con spese a carico del professionista; prima all'atto dell'affidamento dell'incarico dovrà essere dimostrata la regolarità contributiva ai sensi dell'art. 90 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006.

Il soggetto affidatario dell'incarico, singolo o associato, deve risultare in possesso dei requisiti generali e professionali necessari per l'espletamento dello stesso, con riferimento agli aspetti specialistici relativi all'incarico.

#### **ART. 4. CRITERIO DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI IL CUI COMPENSO E' INFERIORE A €. 20.000,00.**

Si procede con affidamenti diretti senza previo confronto concorrenziale, con ampia discrezionalità in ragione del loro modesto valore economico e per comprensibili esigenze di semplificazione amministrativa.

L'affidamento avverrà a soggetti inseriti nell'elenco di cui al successivo art. 6 previa verifica dell'esperienza, della competenza, della qualità e della capacità professionale, desumibili dal curriculum, nel rispetto dei principi generali di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e della motivazione in relazione al progetto da affidare.

Nel corso dell'anno non possono essere affidati allo stesso professionista più di un incarico al fine di garantire il principio della rotazione; lo stesso dicasi nel caso il professionista che si associ con altri professionisti, o

faccia parte di una società di professionisti o società di ingegneria o intenda costituire un raggruppamento temporaneo di professionisti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'affidatario dell'incarico ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato.

Le prestazioni professionali devono essere espletate con le modalità ed entro i termini indicati in sede di disciplinare di incarico.

L'importo dell'onorario può essere determinato ai sensi delle tariffe di cui al D.M. 04/04/2001 e s.m.i. escludendo addizionali a vacanza o a discrezione del professionista, ove adeguatamente motivato.

Ai sensi dell'art. 262 del D.P.R. 207/10 la quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni normali e speciali relative alla progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle tariffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi dell'intervento risultanti dai progetti redatti, nonché del livello di progettazione da redigere. Tale quota del corrispettivo è aumentata sulla base degli incrementi stabiliti dalle tariffe professionali per il rimborso delle spese. In modo analogo è determinato il corrispettivo per la direzione lavori, per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e per i compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie è determinata con riguardo ai correnti prezzi di mercato e con riferimento agli importi posti a base di gara.

All'importo stimato del corrispettivo complessivo è applicabile da parte dei concorrenti un ribasso percentuale unico, relativo alle prestazioni professionali e alle spese.

I rimborsi spese sono calcolati in forza delle disposizioni di cui al Decreto Ministero Giustizia 4 aprile 2001.

In deroga all'art. 7 Legge 143/49, in caso di incarico collegiale a raggruppamenti anche temporanei o comunque a più professionisti, il compenso previsto dal disciplinare di incarico sarà corrisposto una sola volta .

#### **ART. 5. CRITERIO DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI IL CUI COMPENSO E' COMPRESA TRA € 20.001,00 E € 100.000,00.**

Ai sensi dell'art. 267 del D.P.R. 207/10 e s.m.i. l'affidamento è previsto secondo le disposizioni di cui all'art. 91 comma 2 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., come di seguito riportato: "Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei."

La Stazione Appaltante/Il Responsabile del Servizio nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, individua nell'elenco di cui al seguente art. 6 almeno cinque soggetti idonei.

Tali soggetti vengono individuati sulla base dei curricula presentati e dell'esperienza maturata nel settore specifico, sulla base della specificità dell'intervento, in relazione anche alla tipologia ed ai luoghi, od anche mediante sorteggio, assicurando il criterio della rotazione ed i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

A tale proposito non potranno essere individuati per il medesimo incarico soggetti contemporaneamente iscritti nell'elenco di cui al seguente art. 6 come professionista singolo, come associato/facente parte di società con altri professionisti o che intenda costituire un raggruppamento temporaneo. Nel corso dell'anno non possono essere affidati allo stesso professionista più di un incarico; lo stesso dicasi nel caso il professionista che si associ con altri professionisti, o faccia parte di una società di professionisti o società di ingegneria o intenda costituire un raggruppamento temporaneo di professionisti.

I soggetti così individuati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte; alla lettera di invito può essere allegata una nota illustrativa delle prestazioni.

La stazione appaltante sceglierà l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Responsabile del Servizio valuterà quale criterio applicare sulla base della natura e della valenza tecnica dell'incarico da conferire, nonché i criteri ed i fattori ponderali da assegnare sulla base di quanto previsto all'art. 266 del D.P.R. 207/10.

L'Amministrazione si riserva comunque di stabilire, in relazione alla tipologia dell'intervento, una percentuale massima di ribasso

L'importo dell'onorario è determinato ai sensi delle tariffe di cui al D.M. 04/04/2001 e s.m.i. escludendo addizionali a vacanza o a discrezione del professionista.

Ai sensi dell'art. 262 del D.P.R. 207/10 la quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni normali e speciali relative alla progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle tariffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi dell'intervento risultanti dai progetti redatti, nonché del livello di progettazione da redigere. Tale quota del corrispettivo è aumentata sulla base degli incrementi stabiliti dalle tariffe professionali per il rimborso delle spese. In modo analogo è determinato il corrispettivo per la direzione lavori, per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e per i compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie è determinata con riguardo ai correnti prezzi di mercato e con riferimento agli importi posti a base di gara.

All'importo stimato del corrispettivo complessivo è applicabile da parte dei concorrenti un ribasso percentuale unico, relativo alle prestazioni professionali e alle spese.

I rimborsi spese sono calcolati in forza delle disposizioni di cui al Decreto Ministero Giustizia 4 aprile 2001.

In deroga all'art. 7 Legge 143/49, in caso di incarico collegiale a raggruppamenti anche temporanei o comunque a più professionisti, il compenso previsto dal disciplinare di incarico sarà corrisposto una sola volta.

## **ART. 6. ISTITUZIONE ELENCO DEI PROFESSIONISTI**

Presso l'Amministrazione Comunale viene istituito l'elenco dei professionisti singoli o organizzati in gruppo, o società cui affidare eventuali incarichi professionali di progettazioni, direzione dei lavori e collaudi, piani urbanistici, piano di recuperi, ecc.....

Ciascun professionista può essere inserito per ogni specializzazione una sola volta o come singolo o come facente parte di una associazione professionale.

L'iscrizione nell'elenco avviene su domanda degli interessati o società in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 ed iscritti agli appositi albi professionali.

L'esistenza di tali requisiti deve risultare da apposita dichiarazione contenuta nella domanda di iscrizione.

La domanda dovrà contenere la richiesta delle specializzazioni in cui si desidera essere iscritti.

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato un curriculum professionale con la specializzazione nell'ambito della quale è stato conseguito il titolo di studio contenente anche l'elenco sommario del tipo di prestazioni ed incarichi particolari o consulenze effettuate per Enti o privati.

Per i gruppi professionali dovrà essere indicato il coordinatore responsabile.

L'iscrizione nell'apposito elenco avviene per specializzazioni.

A tal fine verrà predisposta la suddivisione dell'elenco per tipo di specializzazione e la relativa assegnazione

Lo stesso professionista, gruppo o società, può essere iscritto in più ambiti di specializzazione.

Il Responsabile del Servizio utilizzerà tale elenco per l'affidamento di incarichi di cui all'art. 4 del presente Regolamento (compenso inferiore a Euro 20.000,00), nonché per l'individuazione dei soggetti da invitare per l'affidamento di incarichi di cui all'art. 5 del presente Regolamento (compenso compreso da Euro 20.001,00 ed Euro 100.000,00)

L'avviso per l'istituzione del nuovo elenco di operatori economici è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 124, comma 5, del D.lgs. 163/06 e s.m.i. , sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - contratti pubblici, sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. del , con le modalità ivi previste, e nell'albo della stazione appaltante.

I soggetti interessati produrranno la documentazione sulla base della modulistica allegato N e allegato O del D.P.R. 207/10. Ai soggetti che intendono essere iscritti all'elenco è richiesto di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente le stazioni appaltanti rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

L'elenco è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati dalle stesse, con cadenza almeno annuale.

Nelle more di formazione del nuovo elenco, rimane valido e vigente l'elenco aggiornato approvato con determina Area LL.PP. n. 189 del 22.11.2010, in quanto redatto sulla base dei criteri succitati ai precedenti comma.

#### **ART. 7. REGOLE COMUNI. TERMINI PRESENTAZIONE PROGETTI LAVORI E PIANI URBANISTICI.**

Il termine entro cui deve essere espletata e consegnata la progettazione relativa alle opere pubbliche nelle varie fasi è determinato di norma come segue:

- progetto preliminare: non superiore a 60 (sessanta) giorni dalla data di stipula del disciplinare di incarico;

- progetto definitivo: non superiore a 75 (settantacinque) giorni dalla data di stipula del disciplinare di incarico o dalla data di comunicazione di approvazione del progetto preliminare;
- progetto esecutivo: non superiore a 60 (sessanta) giorni dalla data di stipula del disciplinare di incarico o dalla data di comunicazione di approvazione del progetto definitivo.

Per quel che riguarda il termine entro cui deve essere espletata e consegnata la documentazione del piano urbanistico, si rinvia alle disposizioni previste nella L. R. n. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni nonché alle norme del disciplinare di incarico.

#### **ART. 8. POLIZZA RESPONSABILITA' PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE.**

L'eventuale affidamento dell'incarico della progettazione di opera pubblica è subordinato all'impegno all'assunzione, a cura e spese del tecnico incaricato, di apposita polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi dell'articolo 111 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006, in quanto in mancanza di tale polizza l'Amministrazione è esonerata dal pagamento della parcella professionale.

Il professionista è tenuto a corredare la suddetta polizza con una dichiarazione in cui si attesta che il valore dei lavori dal medesimo progettati nell'anno è interamente coperto dalla polizza generale in argomento.

In alternativa, il professionista può assolvere l'obbligo assicurativo tramite polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati, riportante gli obblighi previsti ai sensi del comma 1 del citato art. 111 con un massimale non inferiore al 10 dell'importo dei lavori progettati, ridotto alla metà nel caso in cui l'aggiudicatario sia munito di certificazione UNI EN ISO 9001 2000.

#### **ART. 9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.**

I dati personali forniti dai professionisti, sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

#### **ART. 10 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il soggetto incaricato deve impegnarsi ad accettare ed ottemperare a tutte le disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/10 e s.m.i., e provvedere tempestivamente, nei modi e tempi previsti dalla legge, alla comunicazione dei dati previsti alla Stazione Appaltante

#### **ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., al D.M. Giustizia 4.4.2011, alla legge 143/49 ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.